



COMUNE DI MAGHERNO

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 10-06-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE (MOVIDA) NEL CENTRO DEL PAESE.

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro del paese vanno ripetendosi da tempo fenomeni che portano al danneggiamento della cosa pubblica, alla riduzione del decoro urbano e a situazioni di disturbo della quiete;

PRESO ATTO della situazione di progressivo degrado del centro del paese a seguito di fenomeni di degrado sociale assimilabili alla c.d. *movida notturna*;

PRESO ATTO che tali fenomeni portano a crescenti problemi di sicurezza urbana, che attengono a ripetuti episodi di disturbo della quiete, schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne, danneggiamenti del patrimonio, abbandono di rifiuti e atti di vandalismo in genere;

VISTO l'orientamento emerso negli incontri del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica circa l'opportunità di adottare ordinanze anti-degrado stante la situazione descritta;

DATO ATTO che *“può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d'urgenza e contingibile alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal D.M. 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari), ma qualora possa costituire la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale”* (cfr. TAR Aosta, sent. 03/05/2022, n. 24 in cui si richiama l'orientamento del Cons. di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).

VISTI:

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 54, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;
- la L. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

DATO ATTO che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni d'inquinamento acustico accertate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è diretto a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, tra cui atti violenti, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

RITENUTA la necessità di adottare le prescrizioni in una specifica Ordinanza sindacale per contrastare i fenomeni di degrado urbano, di crescente consumo di alcol e di inquinamento acustico;

con l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

il divieto di stazionamento, per singoli o gruppi, in prossimità degli edifici pubblici ubicati nel centro paese, **dalle ore 22:00 alle ore 06:00 per il periodo dal 10 giugno 2026 al 30 settembre 2026**, in particolare nei pressi di:

- Municipio;
- Studi medici;
- Sala polifunzionale;
- Asilo nido;
- Scuola per l'infanzia;
- Scuola primaria;
- Scuola secondaria di Primo Grado;
- Ufficio Postale;
- Biblioteca;
- Piazza Aldo Marenzi;
- Piazzale fronte cimitero e aree limitrofe lungo la recinzione dello stesso;
- Piazzale via Borgo Oleario fronte Campo Sportivo e relativo tratto viabilistico;
- Piazzale/sagrato della Chiesa;
- Parco Giochi di via Manzoni;
- Ogni altro spazio pubblico e/o afferente alla viabilità in prossimità degli edifici sopra elencati;

ingombrando gli spazi pubblici adiacenti ad essi, le piazze, le aiuole, le panchine, i davanzali, ecc., in particolar modo per effettuare schiamazzi, abusare di alcool o sostanze, bivaccare, consumare in generale cibi e bevande, ascoltare musica, radio, visionare video, ballare, o compiere atti contrari al decoro ad al rispetto della cosa pubblica;

che facciano eccezione gli spazi immediatamente antistanti agli esercizi pubblici di somministrazione;

che facciano eccezione eventi organizzati o patrocinati dal comune e/o preventivamente autorizzati;

DISPONE

l'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 600,00 euro (pagamento in misura ridotta ex legge 24 novembre 1981, n.689 pari a 200,00 euro), ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti;

la messa in pristino degli eventuali danni cagionati a carico dei responsabili e, se minorenni, a carico dei genitori o di chi ne fa le veci;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza:
 - o alla Questura
 - o al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
 - o al personale di Polizia Locale
 - o al Segretario comunale.

AVVERTE

che l'area è videosorvegliata con dispositivi configurati a norma di legge e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;

gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della verifica del rispetto della presente ordinanza;

a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**IL SINDACO
GIOVANNI AMATO**